



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 luglio 2026

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Con la [sentenza numero 125](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

Le relative questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, in riferimento all'articolo 38, comma secondo, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo ex articolo 363-*bis* del codice di procedura civile promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, adito da una dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito perché si accertasse l'illegittimità del provvedimento con cui era stata disposta la sua cessazione dal servizio e il proprio diritto a essere trattenuta in servizio fino all'età di settantuno anni, onde raggiungere la contribuzione minima utile ai fini della pensione di vecchiaia in regime contributivo.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico a essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l'anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un'eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l'interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa *ratio legis*, evidenzia l'irragionevolezza intrinseca della norma.

Roma, 14 luglio 2026

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438